



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

RIVISTA DI

DIRITTO TRIBUTARIO E DELL'ECONOMIA

**5**

2016

## **L'impatto del D.lgs n. 139/2015 in ambito tributario: il ritorno al sistema del doppio binario nella determinazione del reddito e della base imponibile IRAP dei soggetti ITA Gaap \***

di Paola Coppola

Professore associato di Diritto tributario

Dipartimento di economia

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

### **ABSTRACT**

*Further to the adoption of the new criteria and the national accounting standards for preparing financial statements as provided by Decree n.139/2015, the direct and indirect effects generating on the determination of current taxes (in addition to deferred and prepaid taxes) have been examined in the financial statements of 2016, that is the first year of application of the new rules for ITA GAAP entities.*

*The verification showed that in no case the changes that will be made to the financial statements can qualify as "neutral" in terms of revenue, so it has to be confirmed that with the financial invariance clause contained in the regulation, the legislator expressed their intention to return to the dual-track system for determining the business income, despite the irrelevance and incoherence of the system compared to the ratio of the reform, in terms of domestic, European and international standards.*

**KEYWORDS:** *derivation system - dual track - reinforced derivation - increase/decrease in current taxes deferred and prepaid depending on the new criteria, fully operational and for the transition effect.*

### **SINTESI**

*Per effetto dell'adozione dei nuovi criteri e principi contabili nazionali di redazione del bilancio ad opera del D.lgs n. 139/2015 sono stati esaminati gli effetti diretti ed indiretti che si vengono a generare sulla determinazione delle imposte correnti (oltre che differite ed anticipate) nei bilanci 2016, primo anno di applicazione delle nuove regole per i soggetti ITA Gaap. Dalla verifica effettuata è emerso che in nessun caso le modifiche che andranno apportate ai bilanci possono qualificarsi "neutre" in termini di gettito, per cui deve confermarsi che con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nelle norme, il legislatore abbia manifestato l'intenzione di tornare al sistema di doppio binario nella determinazione del reddito d'impresa, nonostante l'inattualità ed incoerenza del sistema rispetto alla ratio della riforma, sul piano dei principi domestici, europei ed internazionali.*

**PAROLE CHIAVE:** *sistema di derivazione - doppio binario - derivazione rafforzata - aumento/riduzione delle imposte correnti, differite ed anticipate in dipendenza dei nuovi criteri, a regime e per l'effetto di transizione.*

SOMMARIO: 1. Le principali criticità dell'adozione dei nuovi principi contabili nel bilancio 2016 – 2. Gli effetti fiscali diretti ed indiretti del criterio di contabilizzazione del costo ammortizzato di titoli, crediti e debiti – 3. Il regime di rilevazione dei derivati e delle operazioni di copertura – 4. Il divieto di capitalizzazione delle spese di pubblicità e ricerca applicata – 5. La "neutralità" del criterio di ammortamento dell'avviamento sulle imposte correnti, ma non su quelle differite – 6. Le problematiche fiscali derivanti dal nuovo sistema di allocazione delle azioni proprie – 7. Gli effetti dell'eliminazione della sezione straordinaria a fini IRES ed IRAP – 8. La probabile soluzione al doppio binario con l'affrancamento (oneroso) delle differenze da valutazioni nel primo periodo di applicazione della riforma (FTA)

### 1. Le principali criticità dell'adozione dei nuovi principi contabili nel bilancio 2016

Con le nuove regole introdotte dal D.lgs n. 139/2015 sui criteri e principi di rilevazione del bilancio d'esercizio<sup>1</sup>, agli amministratori ed altri redattori del bilancio si pone un delicato problema da affrontare che è quello della valutazione dell'impatto che le nuove regole generano nella determinazione delle imposte correnti (oltre che differite ed anticipate) del periodo d'imposta 2016, primo anno di applicazione, a regime, delle nuove regole per i soggetti ITA Gaap<sup>2</sup>.

Il problema non è di facile soluzione, mancando, ad oggi, norme di recepimento o coordinamento dei principi civilistici con quelli fiscali e mancando, altresì, la pubblicazione, in tempo utile per la chiusura del periodo d'imposta 2016, di istruzioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli effetti fiscali dei nuovi criteri di contabilizzazione e rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, sia a fini IRES (IRPEF) che IRAP<sup>3</sup>.

In linea di principio, il reddito d'impresa si determina a fini IRES (IRPEF), com'è noto, in base al "principio di derivazione" dal bilancio civilistico di cui all'art. 83 del TUIR<sup>4</sup>; la base imponibile IRAP, del pari, va calcolata in base al medesimo principio

<sup>1</sup> Sul punto si rinvia a quanto esaminato sul tema, in questa rivista, con particolare riferimento agli aspetti civilistici: P. COPPOLA, *Il nuovo bilancio di esercizio secondo il D.lgs n. 139/2015: riflessioni sui principali aspetti civilistici della riforma*, pag.

<sup>2</sup> Con l'espressione si identificano i principi contabili nazionali di generale accettazione (*generally accepted accounting principles*).

<sup>3</sup> Sulla necessità di coordinamento tra norme civilistiche e fiscali, L. GAIANI, *Regole civilistiche da coordinare con quelle fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 agosto 2016; L. MIELE, G. PICCININI, *Novità contabili alla prova della fiscalità*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 novembre 2016; F. DE LILLO, F. PIROLOZZI, *Riforma contabile dal 1 gennaio 2016: prime considerazioni anche fiscali*, in *Prat. fisc. prof.*, n. 9/2016, pag. 39 ss.

<sup>4</sup> Sul principio di derivazione del reddito imponibile dall'utile civilistico sono tanti i contributi

di derivazione ex art. 5, D.lgs n. 446/97, mitigato dal “principio di correlazione” previsto al comma 4 del cit. art. 5, in base al quale i componenti positivi e negativi rilevano anche se collocati in voci non rilevanti per la formazione del valore della produzione, se correlati “a voci rilevanti di periodi di imposta precedenti o successivi”<sup>5</sup>.

In assenza di chiarimenti ufficiali, l'interprete si trova, quindi, di fronte ad un bivio: rimanere “ancorato” al principio di derivazione di cui al cit. art. 83 del TUIR (e 5 dell'IRAP), con la conseguenza di assumere, come dato di partenza per la determinazione del reddito/perdita imponibile, l'utile (o perdita) risultante dal conto economico influenzato dagli eventuali differenziali, positivi e negativi, derivanti dai nuovi criteri e principi di redazione in bilancio, pur in assenza di un'espressa deroga fiscale; oppure “sterilizzare” i nuovi elementi reddituali dovuti ai nuovi criteri di valutazione e contabilizzazione delle attività e passività aziendali ed applicare le (vigenti) regole del TUIR (sistema del doppio binario puro)<sup>6</sup>.

A ben vedere la medesima problematica ha riguardato i soggetti IAS Adopter, per i quali, si è passati dal sistema di “neutralità fiscale” (cd. doppio binario) in applicazione del quale il reddito imponibile ai fini IRES si sarebbe dovuto calcolare

---

dottrinali. Tra i principali: G. FALSITTA, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e “bilancio fiscale”*, in *Rass. trib.*, n. 1/1984, pag. 137 ss.; A. FANTOZZI, M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rass. trib.*, n. 1/1984, pag. 117 ss.; E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giur. comm.*, n. 1/85, pag. 810; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. trib.*, n. 1/1990, pag. 699 ss.; F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Roma/Milano, 1990, pag. 217 ss.; G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, (a cura di F. TESAURO) Torino, 1994, vol. II, pag. 469 ss.; F. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, n. 1/2000, pag. 11 ss.; ID, *L'adeguamento delle norme tributarie alla riforma del diritto societario*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. RINALDI, Milano, 2004, pag. 3 ss..

<sup>5</sup> Sul punto, F. GALLO, *Imposta regionale sulle attività produttive (irap)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, Milano, 2002, pag. 660 ss.; S.F. COCIANI, *L'autonomia tributaria regionale nello studio sistematico dell'Irap*, Milano, 2003; M. PROCOPPIO, *L'oggetto dell'Irap*, Padova, 2003; R. SCHIAVOLIN, *L'imposta regionale sulle attività produttive. Profili sistematici*, Milano, 2007; ID, *L'imposta regionale sulle attività produttive*, in G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2012, pag. 976 ss.; P. BORIA, *Il sistema tributario*, Torino, 2008, pag. 958 ss.; M. DAMIANI, *Base imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili*, in *Corr. trib.*, n. 20/2008, pag. 1593 ss.

<sup>6</sup> Sul punto, L. MENICACCI, *Il principio di derivazione dopo la riforma del bilancio d'esercizio*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 6/2016, pag. 27 ss.

in modo del tutto autonomo rispetto al risultato economico determinato secondo i principi contabili internazionali, al sistema di “derivazione-rafforzata” (cd. principio del monobinario) attraverso il riconoscimento fiscale dei criteri di *qualificazione, imputazione temporale e classificazione* in bilancio previsti dai principi contabili internazionali (*ma non anche dei criteri di valutazione e quantificazione*), in deroga espressa alle disposizioni del TUIR<sup>7</sup>.

Nel tema che ci occupa, mancando chiarimenti ufficiali, si proverà a fare chiarezza sugli impatti fiscali della recente riforma considerando non soltanto le novità permanenti del D.lgs n. 139/2015 (a far data dal 1 gennaio 2016), ma anche quelle che si originano dal cd. “effetto di transizione”, ovvero quelle che riguardano le operazioni sorte prima del 1 gennaio 2016, già iscritte in bilancio nell’osservanza dei precedenti principi contabili, per le quali, l’art. 12 del D.lgs. n. 139/2015 prevede solo taluni casi di deroga all’applicazione delle nuove regole, purché si tratti di “operazioni non ancora esaurite”.

Altro delicato problema è quello che riguarda i rapporti che andranno a stabilirsi tra i soggetti tenuti ad applicare le nuove disposizioni (imprese medio-grandi) dal 1 gennaio 2016 e quelli che possono esserne esonerati (le microimprese) e/o che scelgano di non optare per i nuovi principi (piccole imprese), al fine di scongiurare il rischio che le attuali regole del TUIR (o dell’IRAP) possano generare casi di “tassazione anomala”, ovvero di “di doppia” o “nessuna tassazione” di componenti

<sup>7</sup> L’inversione di rotta del legislatore, all’epoca, si è realizzata (legge finanziaria del 2008, DM 1 aprile 2009, n. 48) con l’eliminazione dall’art. 83 del TUIR dell’inciso che prevedeva che il reddito imponibile dei soggetti IAS Adopter fosse aumentato e diminuito dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali (applicabile, invece, ante modifiche del 2008), fatto salvo il periodo di prima applicazione degli IAS, cd. First Time Adoption (FTA). Sulla problematica della determinazione del reddito imponibile dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali, G. ZIZZO, *I Principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Riv. dir. trib.*, n. 1/2005, pag. 1165 ss.; ID, *I principi contabili internazionali*, in *Imposte sul reddito delle società*, di F. TESAURO, Bologna, 2007, pag. 715 ss.; M. MICCINESI, *L’impatto degli IAS nell’ordinamento tributario italiano alla luce della Riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giur. imp.*, 2004, pag. 1435 e ss.; F. GALLO, *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in *Giur. comm.*, n. 2/2004, pag. 273 ss.; M. DAMIANI, *Principio di derivazione e doppio binario in connessione all’adozione degli IAS/IFRS*, in *Corr. trib.*, n. 44/2007, pag. 3619 ss.; M. DAMIANI, D. STEVANATO, R. LUPI, *Principi contabili internazionali e reddito d’impresa: le novità della finanziaria 2008*, in *Dial. Trib.*, n. 1/2008, pag. 53 ss.; G. GAFFURI, *La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009*, in *Boll. trib.*, n. 10/2010, pag. 752 ss.

positivi, o “doppia” o “nessuna deduzione” di componenti negativi, che potrebbero realizzarsi, ove solo uno dei soggetti coinvolti in una data operazione contabilizzi i proventi/costi secondo le nuove regole civilistiche, mentre l’altro resti ancorato alle previgenti.

Ciò che sicuramente emergerà da queste riflessioni è che in nessun caso le modifiche che andranno apportate ai bilanci potranno considerarsi “neutre” in termini di gettito, come sembrerebbe doversi desumere da una lettura (acritica) della *clausola di invarianza finanziaria* proclamata all’art. 11 del D.lgs n. 139/2015.

Il che lascia presagire che il mancato coordinamento delle regole fiscali esistente, ad oggi, epoca di chiusura del bilancio 2016, manifesti l’intenzione del legislatore di voler “retrocedere” i soggetti ITA Gaap al sistema di doppio binario (puro), lasciando in essere il sistema di derivazione rafforzata solo per gli IAS Adopter, nonostante questa “retrocessione” appaia inattuale, discriminatoria ed incoerente non soltanto alla luce dei principi interni, ma soprattutto, di quelli europei da cui, peraltro, si è originato il D.lgs n. 139/2015 di attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE e di quelli internazionali a cui quelli europei sono ispirati.

## **2. Gli effetti fiscali diretti ed indiretti del criterio di contabilizzazione del costo ammortizzato di titoli, crediti e debiti**

**2.1.** Cominciamo a considerare gli effetti fiscali del nuovo criterio del “costo ammortizzato” dei titoli immobilizzati, debiti e crediti cui sono tenute le imprese, ad eccezione di quelle “micro” e di quelle ammesse al bilancio abbreviato, a decorrere dal bilancio 2016.

Si rammenta, al riguardo, che le novità inerenti tali poste di bilancio rientrano tra le novità per le quali il D.lgs n. 139/2015 ha previsto *l’esenzione in sede di prima applicazione*, ovvero per le quali è consentita l’applicazione *prospettica*. Questo comporta la facoltà delle imprese di applicare il criterio del costo ammortizzato solo per crediti e debiti sorti dopo il 1 gennaio 2016, nonché per titoli acquistati dopo tale data, non ponendosi pertanto un problema di transizione contabile, atteso che il nuovo criterio civilistico può *non* essere applicato alle voci riferite ad

operazioni che - all'apertura del primo esercizio che inizia dal 1 gennaio 2016 - non hanno ancora *"esaurito i loro effetti in bilancio"*.

Il criterio del costo ammortizzato (nn. 1) e 8) dell'art. 2426), cui si aggiunge quello dell'attualizzazione (n. 11 dell'art. 2426 c.c.) prevede, in specie, il progressivo allineamento del valore iniziale dell'attività/passività rappresentata da titoli, crediti e debiti e, quindi, del prezzo pattuito, rettificato da eventuali costi o ricavi di transazione, al valore di rimborso a scadenza attraverso l'"ammortamento" della differenza di questi due valori. Il metodo assume che venga utilizzato il *tasso di interesse effettivo* per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore contabile iniziale del titolo, credito, debito a quello a scadenza, tenendo conto, ove la misura dell'interesse effettivo sia significativamente diverso da quello nominale, dell'attualizzazione dei due valori.

In bilancio andranno, quindi, sicuramente, rilevati e contabilizzati, a fini IRES (IRPEF), gli oneri e proventi finanziari che emergono dalla valutazione delle attività/passività a tassi effettivi (e non nominali)<sup>8</sup>, ma manca, ad oggi, una espressa indicazione nel TUIR della rilevanza fiscale di siffatti oneri/proventi, diversamente da quanto espressamente indicato per i soggetti IAS al comma 1-ter dell'articolo 110 TUIR che, a tal fine, prevede, in via espressa, *"la rilevanza a fini reddituali dei componenti positivi e negativi che derivano dalla diversa valutazione operata in base ai principi internazionali"*.

Si aggiunga che i paragrafi 86 dell'OIC 15 e 90 dell'OIC 19 stabiliscono che per i crediti e debiti iscritti in bilancio, antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016, per i quali si opta per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, gli effetti del passaggio dal criterio di valutazione attuale dei crediti e debiti al nuovo criterio del costo ammortizzato sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, *"al netto degli effetti fiscali"*.

Si tratterà, pertanto, di ricostruire gli effetti (civilistici) derivanti dall'applicazione

---

<sup>8</sup> Con particolare riferimento all'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai debiti si veda P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE e F. RIZZATO, *Debiti finanziari con tassi di interesse non di mercato e costo ammortizzato*, in *il fisco*, n. 30/2016, pag. 2961 ss.

delle modifiche a tutte le operazioni alla data di apertura dell'esercizio nel quale il nuovo principio è applicato. Tali effetti, una volta determinati, saranno contabilizzati adeguando le voci patrimoniali interessate e contabilizzando, in contropartita, il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio di applicazione dei nuovi principi, e non più, come avveniva in passato, a conto economico<sup>9</sup>. Nulla, tuttavia, viene precisato o chiarito in ordine alla natura degli "effetti fiscali" che andranno calcolati a rettifica dei differenziali emersi a seguito della contabilizzazione degli effetti del cambiamento del principio contabile. E non solo.

**2.2.** Il fatto che il criterio del costo ammortizzato, rettificato se del caso dall'attualizzazione, porti ad un aumento/riduzione del valore del titolo (credito/debito) da ammortizzare, incide sicuramente sulla misura del reddito operativo lordo (*ROL*) ed implicherà, di riflesso, una diversa misura (in aumento o diminuzione) del *plafond* di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96, comma 3 del TUIR.

Deve rammentarsi, al riguardo, che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett. b), dell'art. 110 del TUIR sono deducibili in ciascun periodo d'imposta "*fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati*".

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del reddito operativo lordo della gestione caratteristica (*ROL*) rappresentato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero B.10, lettere a) e b) e, quindi, degli ammortamenti delle immobilizzazioni *immateriali*, comprese, quindi, quelle originatesi dai nuovi oneri ammortizzabili (con il criterio del costo ammortizzato), e delle immobilizzazioni materiali, nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, di cui al

---

<sup>9</sup> Lo precisa l'OIC 29 nella nuova versione in aderenza al principio IAS 8. Nella precedente versione dell'OIC 29, infatti, in caso di cambiamento di principio contabile i dati dell'esercizio riportato per comparazione non venivano modificati e gli effetti del cambiamento (determinati con logica retroattiva) alla data di apertura del nuovo esercizio (con i nuovi criteri) erano contabilizzati tra i proventi ed oneri straordinari nel conto economico.



numero B.8, come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

È evidente che, ove le imprese procedano alla contabilizzazione dei titoli, crediti e debiti secondo il costo ammortizzato, emergerà una sensibile variazione del ROL che potrebbe procurare maggiori o minori interessi passivi deducibili rispetto a quelli che sarebbero stati deducibili secondo i previgenti criteri di valutazione. Il che, certo, non consente di qualificare "neutra" la misura ai fini dell'invarianza di gettito.

**2.3.** La modifica del ROL inciderà, peraltro, anche sull'ammontare del limite di deducibilità per le spese di rappresentanza per quanto disposto, attualmente, dall'articolo 108, comma 2, TUIR.

Ed infatti, le spese di rappresentanza, sempre che siano inerenti<sup>10</sup>, sono deducibili solo se congrue e la congruità va verificata non sulla singola voce di spesa, ma "per massa", ovvero sia rapportando il totale delle spese qualificabili di rappresentanza, imputate secondo il principio di competenza nell'esercizio di sostenimento delle stesse, *con i ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa* (misurata dal ROL) risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute. Le spese eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione.

Anche qui, la modifica del ROL che consegue dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato potrà determinare, in assenza di norme di coordinamento, una maggiore/minore quota di spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio,

---

<sup>10</sup> Le spese di rappresentanza vanno considerate inerenti se sono sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore (DM. 19.11.2008). L'art. 9 del D.lgs. n. 147/2015 intervenendo sulle spese di rappresentanza ha previsto un innalzamento della soglia di deducibilità fiscale delle stesse a decorrere dal 1 gennaio 2016. Sono stati, infatti, fissati nuovi limiti di congruità, ancorché sempre commisurati all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, pari all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni. È stato anche previsto che le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza possano essere variate con semplice decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

determinando, quindi, minori o maggiori entrate.

**2.4.** Il criterio del costo ammortizzato non è, del resto misura “neutra” nemmeno con riguardo all’ammontare del margine operativo lordo (MOL) e finirà per incidere, ad es., sulle cause di disapplicazione delle cd. società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994.

Va rammentato, al riguardo, che per quanto stabilito dalla lettera f) del provvedimento direttoriale dell’11 giugno del 2012, emanato con riferimento alle cd. società in perdita sistematica, le cause di disapplicazione del cit. art. 30 della L. n. 724/94 devono essere verificate in almeno uno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di riferimento, ossia nell’ambito del quinquennio di osservazione in cui la società ha dichiarato cinque perdite fiscali consecutive (*ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo*). In tale periodo di osservazione rientrano, ad esempio, le società congrue e coerenti con le risultanze degli studi di settore e quelle che presentano un MOL positivo, ovvero le società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile (poiché esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva), oppure che beneficiano di disposizioni agevolative.

Il MOL viene determinato anch’esso dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., senza tener conto degli ammortamenti (voce B.10) e degli accantonamenti (voci B.12 e B.13), né dei canoni di leasing relativi ai beni strumentali (voce B.8) del conto economico (come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 107/E/2012).

Anche in ordine a questa grandezza, quindi, il criterio del costo ammortizzato porterà a modificare l’entità del MOL con la conseguenza che, ove per effetto delle variazioni, il MOL dovesse diventare positivo (o negativo), quel dato periodo d’imposta andrà “espulso” (o computato) dal (nel) quinquennio di osservazione, con il conseguente venir meno (o assunzione) dello *status di società in perdita sistematica* delle società non operative, generando, per l’effetto, minori (o maggiori)

entrate<sup>11</sup>.

### 3. Il regime di rilevazione dei derivati e delle operazioni di copertura

Va qui osservato che, mentre per i soggetti IAS Adopter si è realizzato il pieno allineamento tra la rilevazione contabile e quella fiscale dei derivati e delle operazioni di copertura (art. 112, comma 3-bis ed art. 6 del TUIR)<sup>12</sup>, nulla, ad oggi, risulta previsto per i soggetti ITA Gaap, che, tuttavia, identicamente ai primi, saranno tenuti ad applicare, dal 2016, i nuovi principi di rilevazione e contabilizzazione dei derivati al *fair value*, che è il medesimo criterio applicabile in ambito internazionale<sup>13</sup>.

I soggetti *non IAS (ITA Gaap)*, in mancanza di una deroga analoga a quella prevista per i soggetti IAS, dovrebbero ritenersi obbligati ad applicare la regola generale disposta dal TUIR, che è quella per cui i componenti negativi deducibili a fini IRES con riferimento alle cd. operazioni “fuori bilancio”<sup>14</sup> “*non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio*” (cit. art. 112, comma 3, TUIR) e, per l’effetto saranno

<sup>11</sup> Una società si considera in perdita sistematica quando si realizza alternativamente una delle due seguenti fattispecie, da verificarsi nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione (dal 2009 al 2013): se per tutti e cinque i periodi d’imposta (consecutivi), la società dichiara una perdita fiscale scatta l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/94; se per quattro periodi d’imposta all’interno del quinquennio di cui sopra, la società dichiara una perdita fiscale e nel quinto anno (uno qualsiasi all’interno del quinquennio) dichiara invece un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo richiesto dall’art. 30 della Legge n. 724/94, la stessa deve dichiarare tale maggior reddito minimo. Tra le diverse cause di disapplicazione contemplate nel provvedimento dell’11 giugno 2012 è prevista la fattispecie del MOL positivo.

<sup>12</sup> Sulla rilevazione contabile dei derivati per i soggetti IAS Adopter, A. CHIRICO, *Le coperture contabili. Approcci teorici, regolamentazione e prassi operative nei bilanci IAS/IFRS*, Torino, 2010.

<sup>13</sup> Sul punto, A. FAIENZA, L. SAN LIO, *Per gli strumenti finanziari derivati introdotte le regole contabili basate sul “fair value”* in *Corr. trib.*, n. 24/2016, pag. 1901 ss.; S. BOTTERO, “*hedge accounting*”: nuovo trattamento contabile, in *PMI*, n. 4/2016, pag. 42 ss.

<sup>14</sup> Ai sensi del cit. art. 112, comma 1, del TUIR si considerano operazioni “fuori bilancio”: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. Ai sensi del successivo comma 2, “*alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio” in corso alla data di chiusura dell’esercizio*”.

tenuti a “discostarsi” dal criterio del *fair value* adottato in bilancio.

Mancando, ad oggi, chiarimenti o istruzioni ufficiali, non è dato prevedere se il legislatore intenderà mantenere invariate la regola generale (dell’art. 112, comma 3 del TUIR) o, se, invece, darà rilevanza fiscale, analogamente a quanto concesso ai soggetti IAS, ai differenziali che dovessero emergere dalla contabilizzazione delle operazioni fuori bilancio secondo il *fair value*.

In questa seconda ipotesi si verranno a determinare vantaggi e/o svantaggi per le imprese, a seconda del valore applicato; nella prima ipotesi, invece, si avrebbe l’“invarianza” di effetti fiscali, ma a costo di ingiustificabili obblighi extracontabili di elevata complessità a carico delle imprese che dovessero adottare il nuovo criterio di valutazione (le medio-grandi, e le piccole, previa opzione), in aperta violazione dell’espresso divieto imposto dalla Direttiva 2013/34/UE agli Stati membri di introdurre obblighi “aggiuntivi” allo scopo di evitare l’aggiramento delle semplificazioni “pensate” per le imprese di piccola dimensione (*il Tink small first* che ha ispirato la Direttiva).

#### **4. Il divieto di capitalizzazione delle spese di pubblicità e ricerca applicata**

Per effetto del D.lgs n. 139/2015, a partire dal bilancio 2016 andranno anche espunti i costi di ricerca e le spese di pubblicità dagli oneri pluriennali. Siffatti costi dovranno essere necessariamente imputati a conto economico, restando capitalizzabili, per l’effetto, i soli costi di sviluppo; il che, evidentemente, è destinato a generare effetti distorsivi sul risultato di esercizio che potrebbe rimanere gravemente inciso dall’ammontare del costo sostenuto.

L’OIC 24, nella versione aggiornata in bozza, suggerisce di ovviare all’inconveniente, inserendo *le spese di pubblicità*, se riferibili ad operazioni “*non ricorrenti*” (come il lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo processo produttivo diverso da quello tipico del *core business*), oltre che i costi *di ricerca*, riferibili ai costi sostenuti in *epoca antecedente* rispetto all’output (prodotto o processo che si intende sviluppare), rispettivamente, tra i costi “*di impianto ed ampliamento*” (voce Bl. 1), o tra i “*costi di sviluppo*” (voce Bl. 2), ove ricorrano le condizioni per siffatta

rappresentazione in bilancio (indicate, per i primi, ai par. 40-42, e per i secondi al par. 48 dell'OIC 24)<sup>15</sup>.

In mancanza di siffatte condizioni di capitalizzabilità, i costi di ricerca applicata e di pubblicità andranno, invece, imputati direttamente a conto economico o, in alternativa, potranno essere imputati a riduzione del patrimonio netto, come suggeriscono i principi contabili (OIC 29).

Sul piano degli effetti fiscali delle modifiche, occorre anche qui tenere distinti quelli emergenti dalla nuova regola "a regime", da quelli che riguardano lo "smaltimento" degli oneri residui nell'ultimo bilancio chiuso con l'applicazione delle regole previgenti.

Sul primo punto, dovrebbe ritenersi che la regola da osservare sia quella già prevista nel TUIR per cui il costo (imputato a conto economico) sostenuto per siffatte spese, nei casi di non capitalizzabilità, rimarrebbe deducibile nell'esercizio in cui è stato sostenuto o, in alternativa, lo sarebbe in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, secondo quanto previsto all'art. 108 del TUIR ai commi 1 (spese di studi e ricerche) e 2 (spese di pubblicità). Sarebbe, tuttavia, auspicabile che il legislatore intervenisse in materia, adeguando il testo delle norme in commento per prevedere che la scelta possa cadere, alternativamente, sulla deducibilità integrale delle spese di pubblicità e di ricerca (applicata o di base) non più capitalizzabili, o su una ripartizione fiscale (facoltativa, ovvero obbligatoria) delle stesse effettuata extra-contabilmente.

Se, invece, si pervenisse all'indicazione di imputare siffatte spese (non capitalizzabili) a diretta riduzione del patrimonio netto, come sembrerebbe doversi desumere dall'OIC 29, occorrerebbe, in ogni caso, una esplicita norma per autorizzare la deduzione di siffatte spese (integrale o frazionata in più esercizi), ostandovi, in caso contrario, la regola della previa imputazione a conto economico disposta dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR; regola che, allo stato, risulta

---

<sup>15</sup> L'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare anche la definizione di costo di sviluppo, che dovrà identificarsi con riguardo al risultato della ricerca effettuata, eliminando ogni riferimento alla ricerca di base o applicata, per i quali già, in precedenza veniva postulata la capitalizzazione. Pertanto, i costi di ricerca applicata capitalizzati in anni precedenti continueranno ad essere iscritti tra i costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48 dell'OIC 24.

espressamente derogata per i soli casi di applicazione dei *principi contabili internazionali* e non per i casi di applicazione dei (nuovi) principi contabili nazionali.

Altra questione, di maggiore rilevanza, concerne l'eliminazione retroattiva della possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità e i costi di ricerca (applicata), ad eccezione del caso in cui queste soddisfino le condizioni per la loro classificabilità, rispettivamente, come "costi di impianto e di ampliamento" o "costi di sviluppo".

Ebbene, anche se ciò avvenisse, resterebbe il problema di disaggregare (extra-contabilmente) nei costi di impianto e di ampliamento quelli che si originano dalla ricollocazione delle spese di pubblicità per le quali, fiscalmente, resta insuperabile la durata residua ancora ammortizzabile (entro il limite massimo dei 5 anni), da quelli che, invece, rappresentano costi di impianto ed ampliamento veri e propri, che potrebbero essere ammortizzati, fiscalmente, in un periodo anche più lungo, visto che l'art. 108, comma 3, TUIR per essi prevede la deducibilità nel limite della "quota imputabile a ciascun esercizio" e, quindi, nel limite della quota effettivamente imputata in bilancio secondo i nuovi principi contabili.

Ove non ricorrano i presupposti di capitalizzabilità, il "write-off" dovrebbe comportare l'imputazione a patrimonio netto degli effetti del nuovo criterio di contabilizzazione, come previsto dall'OIC 29, che è il "metodo" previsto sia nei casi di cambiamento "volontario" che nei casi di cambiamenti "obbligatori" dei criteri contabili<sup>16</sup>. In siffatti casi, la modifica dovrebbe avvenire, come si diceva, rettificando, in contropartita, le riserve costituite con utili portati a nuovo o altra componente del patrimonio netto, "se più appropriata"<sup>17</sup>.

L'imputazione a rettifica di una delle poste disponibili di PN, diversamente dai casi di imputazione a conto economico, costituirebbe, tuttavia, anche qui, un ostacolo alla deducibilità della quota parte residua dei costi precedentemente

<sup>16</sup> Si veda, per tutti, S.GUIDI, V. BIAGINI, *La deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo a seguito delle modifiche al bilancio d'esercizio*, in *Prat. fisc. e prof.* n. 25/2016, pag. 34 ss.

<sup>17</sup> In tali casi, la clausola di "invarianza di gettito" dovrebbe portare, da un lato, a continuare la deduzione per quinti delle spese capitalizzate negli esercizi precedenti a mezzo di "variazioni in diminuzione" e, dall'altro, a "sterilizzare" le rettifiche di patrimonio netto operate a soli fini civilistici per non modificare il regime di deduzione fiscale prescelto.

capitalizzati, non potendosi rispettare la regola della previa imputazione a conto economico di cui all'art. 109, comma 4, del TUIR.

La soluzione migliore dovrebbe essere quella di svincolare la ripartizione fiscale dal comportamento contabile, imponendo di portarla a termine, operando le variazioni in diminuzione in dichiarazione, secondo le regole previgenti, sul presupposto che si tratti di costi (iscritti nei bilanci *ante* 2016) che non hanno ancora esaurito i loro effetti.

In siffatta condizione di "incertezza" applicativa, non resta che augurarsi che il legislatore si adoperi ad intervenire quanto prima per chiarire, come ha fatto con riferimento ai soggetti IAS Adopter (ex art. 108, comma 3, del TUIR) che le imprese possano continuare a dedurre in più esercizi le spese di ricerca e di pubblicità non capitalizzabili secondo i nuovi criteri contabili<sup>18</sup>; ed a consentire la "deducibilità" di siffatti costi, sia di quelli sostenuti prima che dopo il 1 gennaio 2016, anche se imputati a diretta riduzione del patrimonio netto, per evitare ingiustificabili disparità di trattamento ed aggravii di costi ed oneri a carico delle imprese, compresi quelli fiscali<sup>19</sup>.

##### **5. La "neutralità" del criterio di ammortamento dell'avviamento sulle imposte correnti, ma non su quelle differite**

Il D.lgs n. 139/2015, modificando l'art. 2426, comma 6, c.c. prevede ora che l'avviamento vada ammortizzato in base alla sua vita utile o, in alternativa, ove non sia stimabile siffatto periodo, entro un periodo massimo di 10 anni, in luogo del previgente criterio che stabiliva la durata dell'ammortamento in 5 anni o, in alternativa, la possibilità di ammortizzare l'avviamento in più anni, ove il periodo di vita utile fosse superiore ai 5.

Sul piano fiscale, la modifica non comporta variazioni nella fiscalità corrente,

---

<sup>18</sup> Ai sensi del cit. art. 108, comma 3, del TUIR le altre spese relative a più esercizi, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

<sup>19</sup> Ai sensi del cit. comma 4 dell'art. 109 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano, tuttavia, imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio *per effetto dei principi contabili internazionali*.

giacché, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUIR le quote di ammortamento del valore di avviamento, iscritto nell'attivo del bilancio (se acquisito a titolo oneroso), sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, a prescindere, quindi, dalla durata della vita utile inferiore (di 5 o 10 anni) dell'attività. Il nuovo principio rientra tra quelli per i quali è prevista un'esenzione dall'applicazione retroattiva, per cui gli avviamenti presenti nei bilanci 2015 non vanno necessariamente rimodulati con un diverso piano di ammortamento.

Ciò che, invece, sicuramente, si viene a modificare è la fiscalità differita che finirà per risentire degli effetti della minore quota annua ammortizzabile sul piano civilistico (1/10 del valore), rispetto a quella sino ad ora accantonabile (1/5 del valore), su cui determinare la quota fiscale deducibile in ogni esercizio (1/18 del valore iscritto) che, tuttavia, risentirà della minore variazione in aumento da effettuarsi in dichiarazione (basata sulla durata dei 10 e non dei 5 anni).

Per evitare questo effetto indiretto, sarebbe auspicabile che il legislatore intervenisse per uniformare il periodo di ammortamento fiscale dell'avviamento con quello civilistico e fissare lo stesso in un periodo massimo di dieci esercizi (anziché 18, come oggi accade), oppure nel maggior o minor periodo di vita utile, cui rimanda il codice civile: semplificazione che eviterebbe il doppio binario ed i conseguenti problemi di fiscalità differita.

## **6. Le problematiche fiscali derivanti dal nuovo sistema di allocazione delle azioni proprie**

Nello stato patrimoniale le azioni proprie non troveranno più allocazione tra le immobilizzazioni finanziarie, ma andranno iscritte in diretta riduzione del patrimonio netto, nel rispetto del nuovo art. 2357-ter c.c. conformemente all'analogo metodo stabilito dai principi internazionali<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Per recepire il nuovo trattamento contabile si sono eliminate dalla situazione patrimoniale, le voci B.III.4 e C.III.5 e si è inserita la voce A.X. per accogliere la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Se all'acquisto delle azioni proprie segue l'annullamento, la riserva negativa andrà stornata in contropartita alla riduzione del capitale sociale; la differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate dovrà imputarsi ad incremento o decremento del patrimonio netto; e così pure andrà imputata ad incremento o decremento di patrimonio netto la differenza tra il valore della riserva negativa ed il valore di realizzo delle azioni vendute.



Con siffatto metodo l'acquisto di azioni proprie viene trattato alla stregua di un rimborso di capitale ai soci e l'eventuale rivendita come una ri-emissione di capitale (in precedenza ridotto) per cui la nuova posta "contabile" che andrà a costituirsi nel patrimonio netto, denominata "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*", dovrebbe assumere la natura di una riserva "di capitale", sebbene si origini da una riserva di "utili" (in negativo) costituita all'atto dell'acquisto delle azioni proprie.

Nel TUIR, sino ad ora, l'acquisto di azioni proprie è stato considerato un'operazione neutra sul piano fiscale, mentre la successiva cessione di azioni si considera produttiva di utili da partecipazione (art. 82 del TUIR) in coerenza con il trattamento contabile previgente.

Dopo la riforma del D.lgs n. 139/2015, il legislatore fiscale "tace" sul valore reddituale o meno della riserva (negativa) costituita all'atto dell'acquisto per cui, allo stato, non vi sono riferimenti in base ai quali determinare il regime fiscale della riserva all'atto della sua costituzione<sup>21</sup>, né vi sono appigli dai quali desumere il regime fiscale applicabile alla eliminazione di siffatta riserva in caso di cessione delle azioni, o di utilizzo della stessa nei casi di scioglimento del vincolo sociale<sup>22</sup>.

Senza dire, poi, che "il silenzio" del legislatore genera sicure altre perplessità e dubbi interpretativi sull'entità di valore del patrimonio netto nei casi in cui tale parametro costituisca, ad es., il limite per la fruizione di determinate agevolazioni (o di deduzione di determinate passività o perdite).

Si pensi, ad es., al caso dei criteri di calcolo dell'ACE<sup>23</sup> che, per effetto dei nuovi criteri di allocazione delle azioni proprie, risentirà dell'entità della riserva (negativa) imputata a patrimonio netto che costituisce in questo caso il limite su cui calcolare la variazione in aumento del capitale proprio come misura massima dell'agevolazione, sebbene – prima dell'entrata in vigore delle nuove regole – la

<sup>21</sup> Sul punto, B. DE ROSA, G. MODUGNO e G. VALENTINUZ, *Operazioni sulle azioni proprie: è possibile riallineare rappresentazione contabile e tributaria?*, in *Dial. trib.*, n. 4/2015, pag. 427 ss.

<sup>22</sup> Su cui ci si permette di rinviare al mio, P. COPPOLA, *Il regime tributario delle poste di patrimonio netto tra norme civilistiche e fiscali*, in *Rass. trib.*, n. 1/2007, pag. 54 ss.

<sup>23</sup> L'ACE (aiuto alla crescita economica), com'è noto, è un'agevolazione consistente nell'ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento della variazione in aumento del capitale proprio ottenuto applicando un apposito coefficiente (4,5% per il 2015, 4,75% per il 2016) alla variazione in aumento del capitale proprio.

misura del patrimonio netto a fini ACE si doveva calcolare “*ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie*”.

## 7. Gli effetti dell'eliminazione della sezione straordinaria a fini IRES ed IRAP

E veniamo all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, disposta dalla riforma del D.lgs n. 139/2015, con riferimento a tutte le imprese che redigono il bilancio (in forma ordinaria o abbreviata)<sup>24</sup>.

Si tratta, sicuramente, di una delle principali innovazioni sulla struttura del bilancio introdotta per esigenze di allineamento agli standard internazionali.

L'OIC 12 ha cercato di fare chiarezza sulla “novella” illustrando i criteri da seguire nell'operare la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nel valore e nei costi della produzione nei casi in cui è possibile identificare “*ex ante*”, in modo univoco, la più appropriata collocazione delle voci in base alla tipologia della transazione sottostante<sup>25</sup>. Per gli oneri e proventi straordinari per i quali, invece, non è possibile identificare “*ex ante*” la appropriata ri-classificazione, l'OIC 12 rimanda al redattore del bilancio il compito di individuare, sulla base dell'analisi puntuale circa la tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, la corretta classificazione nell'area ordinaria (caratteristica o accessoria)<sup>26</sup>.

Il che, non agevola certo “il redattore del bilancio” né consente di superare i tanti dubbi ed incertezze che si origineranno nella “riclassificazione” che potrebbe, del

<sup>24</sup> Sugli effetti fiscali derivanti dall'eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico, G. LEONI, A. PICA, “*Restyling*” della gestione straordinaria nella redazione del bilancio con effetti tributari, in *Corr. trib.*, n. 46/2015 pag. 4545 ss.

<sup>25</sup> Così, ad es., le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali sino ad oggi considerate “straordinarie” andranno incluse, rispettivamente, nelle voci A5) altri ricavi e proventi, ed in B14), oneri diversi di gestione.

<sup>26</sup> È da segnalare, infine, l'eliminazione delle appendici B, C, F, G, previste dalla precedente versione dell'OIC 12 e il ricollocamento delle stesse all'interno dei principi contabili di riferimento. Così facendo, le informazioni da rendere in nota integrativa sono ridimensionate e quelle disciplinate nell'OIC 12 hanno carattere residuale (es. numero medio dei dipendenti) o trasversale (es. parti correlate) rispetto agli altri principi contabili che danno indicazioni sull'informativa da rendere in merito alle singole voci di bilancio. Restano l'appendice D (Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (*leasing e sale/lease back*)) e l'appendice E (Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione). In merito alla prima, si è in attesa dell'omologazione, da parte dell'Unione Europea, del nuovo IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17 nel trattamento delle operazioni di locazione finanziaria. Nell'appendice D dell'OIC in bozza si è pertanto mantenuta, per ora, la disciplina contabile prevista nella precedente versione (2014).

resto, non essere condivisa dall'Agenzia delle Entrate, o dalla Guardia di Finanza in sede di controllo.

L'eliminazione dell'area straordinaria impatterà, sicuramente, in maniera molto incisiva sulla base imponibile IRAP<sup>27</sup>.

Com'è noto, la base imponibile di questa imposta viene determinata secondo il principio di derivazione (dal risultato del conto economico) mitigato dal "principio di correlazione" (ex art. 5, comma 4, D.lgs n. 446/97) introdotto proprio per disciplinare l'imponibilità delle componenti "straordinarie" collegate a voci rilevanti dell'imposta, passate o future.

Ebbene, l'eliminazione della sezione E del conto economico, a decorrere dal 1 gennaio 2016, comporterà inevitabilmente l'inclusione nella base imponibile IRAP di componenti dapprima non rilevanti, perché collocati nella sezione straordinaria, in assenza di una deroga esplicita che consenta di escludere le "voci non correlate" dalle sez. A e B del conto economico. Lo "spostamento" delle voci straordinarie nella sezione ordinaria finirà per determinare, del tutto ingiustificatamente, un aumento o riduzione della base imponibile IRAP ed un conseguente aggravio o riduzione del carico impositivo, a discapito della "proclamata" invarianza di gettito posta a base della riforma.

Dalla nuova struttura del bilancio deriveranno, del resto, effetti indiretti sul valore del risultato operativo (ROL) e margine operativo (MOL) che, in mancanza di norme di coordinamento, resterebbero influenzati da componenti (positivi o negativi) estranei alla gestione ordinaria (caratteristica o accessoria), come le plusvalenze di aziende o le minusvalenze da furti, ammanchi, o altri eventi sino ad oggi considerati di natura "straordinaria" che potrebbero, rispettivamente, aumentare o azzerare, ad es., il ROL e determinare, quindi, una riduzione o incremento di imposta dovuta sugli oneri finanziari.

---

<sup>27</sup> Sul punto, M. BRUSATERRA, *Imponibile IRAP da ricalcolare*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 agosto 2016; P. PETRANGELI, *L'incidenza sulla base imponibile IRAP delle modifiche apportate ai documenti contabili*, in *il fisco*, nn. 47-48/2015, pag. 4511 ss.

## **8. La probabile soluzione del doppio binario e/o dell'affrancamento (oneroso) delle differenze da valutazioni nel primo periodo di applicazione della riforma (FTA)**

*De iure condendo*, visto che i tempi a disposizione per le imprese per adottare scelte consapevoli per l'operatività dei nuovi criteri di valutazione nel bilancio 2016 sono ormai trascorsi senza che il legislatore si sia premurato di trovare una soluzione alle criticità *supra* indicate, non resta che concludere che, a seguito della riforma del D.lgs. n. 139/2015, si è tornati ad un sistema di "doppio binario puro" nella gestione delle poste contabili (nella redazione del bilancio) e di quelle fiscali (nella determinazione delle imposte dovute) con pesanti ricadute in termini di costi ed oneri amministrativi a carico delle imprese, oltre che di sensibili criticità applicative per i redattori del bilancio, operatori, stakeholder e controllori (compresa l'amministrazione finanziaria).

L'assenza di regole di coordinamento non può che portare, per ora, all'obbligo di un "ricalcolo" delle voci e poste di bilancio (extra-contabilmente) per poter applicare le regole fiscali ad oggi vigenti e "neutralizzare" i casi di aumento/riduzione del carico impositivo che, invece, derivano, sicuramente, dall'applicazione dei nuovi principi contabili.

Ove ciò non accadesse, la base imponibile rimarrebbe incisa (in positivo o negativo) dall'operare dei nuovi criteri e verrebbero a determinarsi maggiori o minori entrate pubbliche o casi di tassazione "anomala" (di doppia tassazione o doppia deduzione) dovuti all'assenza di regole di "sterilizzazione", ad es., ai fini IRAP, e/o nei casi di rettifica del ROL, a fini IRES, delle componenti straordinarie positive (sino ad oggi da considerarsi "*non rilevanti*"), che andranno collocate, diversamente dagli esercizi precedenti, nella sezione ordinaria del conto economico; od ancora, nei casi dell'imputazione a riduzione di patrimonio netto di talune componenti di costo (ad es. le spese di pubblicità o ricerca non più capitalizzabili) che – per l'assenza di deroga espressa – restano ad oggi indeducibili a fini IRES (IRPEF), in quanto non imputati previamente a conto economico ex art. 109, comma 4, del TUIR. Senza dire dell'ulteriore difficoltà che

si incontra nel calcolare gli “effetti fiscali” di una serie di rettifiche delle voci di bilancio da parte dell’impresa che adotta i nuovi criteri (le medio-grandi) rispetto a quella che non li adotta per scelta (le piccole imprese) o perché esonerata (le micro imprese).

Il tutto, con conferma del fatto che la “clausola di invarianza finanziaria” di gettito posta a base della riforma (art. 11, D.lgs n. 139/2015) ad oggi, equivale all’ “invarianza” delle regole di determinazione delle imposte con ritorno al sistema del doppio binario, ed “assenza di semplificazioni” in stridente contrasto e violazione degli effetti stabiliti e voluti dalla Direttiva 34/2013/UE da cui, peraltro, si sono originate le modifiche.

È solo il caso di segnalare come la questione (identica) sia stata “risolta” in passato, allorquando si è trattato di disciplinare l’entrata a regime dei principi IAS, dopo le modifiche apportate (nel 2008) al regime di *neutralità* in precedenza previsto (nel 2005).

Ebbene, in quel caso il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria (art. 15, DL 11-11-2008, n. 185 e successivo DM 29-8-2009, n. 199) dedicandola al “*Firs Time adoption*” (FTA) con regimi facoltativi di riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e contabili che si erano venuti a determinare a partire dal 2005 (anno di prima adozione degli IAS), al fine di evitare che il passaggio al nuovo regime potesse creare doppie imposizioni o doppie deduzioni. Il cit. art. 15 del DL n. 185/2008 ha stabilito che le nuove regole di applicazione degli IAS (basate sul principio della dipendenza rafforzata) esplicassero la loro efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2009 applicandosi le vecchie regole (basate sul principio di neutralità) fino al riassorbimento delle divergenze createsi, dando la possibilità, in alternativa, alle imprese IAS Adopter, di riallineare le differenze (a fini IRES ed IRAP) con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Il fatto che “la soluzione” per gli IAS Adopter sia stata presa, in ritardo, e comunque, con ulteriori oneri a carico delle imprese, potrebbe far intravedere il rischio che, per superare il doppio binario ed arrivare – come ci si augura – ad un sistema di “derivazione rafforzata” analogo a quello disciplinato per i soggetti IAS

- si arrivi alla medesima “conclusione” anche con riferimento ai criteri e principi contabili di nuova introduzione per i soggetti ITA Gaap. Staremo a vedere.

Resta il fatto che dalla pubblicazione del D.lgs n.139/2015 e, quindi, dalla conoscenza delle nuove regole, è passato l'intero anno solare di riferimento, senza che si sia registrata alcuna presa di posizione ufficiale del legislatore, né si conoscano, ad oggi, le interpretazioni in materia dell'Amministrazione, a dimostrazione delle enormi difficoltà che hanno incontrato ed incontreranno gli amministratori, i redattori del bilancio ed operatori del settore, nell'adottare scelte di gestione, economiche e finanziarie, valutando, *in primis*, il “costo fiscale” delle stesse in modo ponderato e consapevole, come imporrebbe il sistema di regole dell'ordinamento (interno ed europeo) poste a presidio della certezza del diritto e della chiarezza e, quindi, dell'intellegibilità dell'informazione da fornire in bilancio.